



Settembre 2015

Le vacanze estive, per alcuni, sono passate da un mese e programma per le natalizie, per altri pensando ai numerosi pagamenti prossimi ha rinunciato. Lo scrivente ha elaborato quanto segue. Rimborso Pensioni – la Corte Costituzionale con una sentenza sorprendente nel declinare il rigore dei principi costituzionali, ha dichiarato l’illegittimità del blocco biennale della perequazione automatica sulle pensioni d’importo superiore a tre volte il trattamento minimo disposto dalla Legge “Fornero”, per l’esattezza l’art. 24, comma 25 del decreto Legge 6-12-2011 n. 201 convertito in legge 22-12-2011 n. 2014. Si evidenzia la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato il comma 25 illegittimo dell’art.24 del decreto legge n. 201 del 6-12-2011, (*disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n.214 del 22-12-2011, nella parte in cui ha limitato i trattamenti pensionistici nella misura del 100% per gli anni 2012 e 2013. La Corte ha costatato le violazioni degli artt. 36 c.1 e 38 c. 2 connessi al principio di solidarietà dell’art. 2 della Costituzione e il comma secondo art. 3 relativo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impedendo il pieno sviluppo della persona umana.

Criteri applicativi – La disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, siano quelle il cui importo nel 2011 e 2012 sono compresi fra tre e sei volte il trattamento minimo Inps vigente nei medesimi anni e sottoposte a tre diverse ricostituzioni, riproducendo effetti finanziari a titolo di arretrati. Il calcolo deve essere effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data dicembre 2011, importo sul quale effettuare le tre diverse rivalutazioni: per 2012 e 2013; per il 2014 e 2015, e dal 2016. *Calcolo assegno di agosto* - Per i trattamenti fra tre e quattro volte il minimo, con l’assegno del primo agosto arrivano quasi 800 euro di rimborso pensioni; la nuova circolare Inps evidenzia un esempio come calcolare la rivalutazione: un pensionato che riceveva nel 2012 un assegno di 1.500 euro lordi il mese, con primo **agosto** 2015 prenderà 796,27 euro di **rimborso**, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sul **blocco indicizzazione** stabilito con la Riforma di fine 2011 (Salva Italia): i calcoli sul

rimborso pensioni sono dell'**INPS**, che ha emanato la circolare operativa sul decreto del Governo (*DI 65/2015*). L'istituto previdenziale spiega nel dettaglio come si calcola la quota spettante e cosa succederà dal 2016. Le regole per il calcolo dell'assegno del primo agosto rispettano la **rivalutazione** che cambia, a secondo dell'importo, applicando **coefficienti e quote** diverse per gli anni 2012-2013:

40% per pensioni fra tre e quattro volte il minimo;
 20% per trattamenti fra quattro e cinque volte il minimo;
 10% fra cinque e sei volte il minimo.

Attenzione: applicando i nuovi coefficienti, di fatto cambia il minimo INPS. Chi ha un assegno che non si è rivalutato nel 2012 e 2013 perché era sopra tre volte il minimo, ma che applicando i nuovi coefficienti è invece sotto tre volte il minimo, avrà una rivalutazione del 100% fino a concorrenza del nuovo tetto. Dopo aver calcolato la rivalutazione 2012 e 2013, si può quantificare l'importo spettante per gli anni successivi. **Per il 2014-2015**, è riconosciuto un ulteriore 20% dell'aumento concernente il biennio precedente, mentre dal 2016 sarà pagato il 50% dell'aumento concernente il 2012 e 2013. Quindi:

Importo pensione	Aumento 2014-2015	Aumento 2016
fra tre e quattro volte il minimo	20% del 40%	50% del 40%
fra quattro e cinque volte il minimo	20% del 20%	50% del 20%
fra cinque e sei volte il minimo	20% del 10%	50% del 10%
sopra sei volte il minimo	nessun aumento	nessun aumento

Come si vede, il calcolo non è semplicissimo, anche perché bisogna applicare per ogni anno la percentuale di perequazione (per il 2012 pari a 2,7 e per il 2013 al 3%). Assegno agosto - calcolo: vediamo un esempio, fornito dalla stessa circolare INPS, relativa a una pensione di 1.500 euro nel 2012. Si tratta di un assegno fra tre e quattro volte il minimo, quindi si applica una rivalutazione del 40%. Prima si calcola l'aumento spettante per la mancata indicizzazione per il 2012, si moltiplica la pensione per 0,4 e il risultato per 2,7. Per il 2013 si moltiplica la pensione iniziale per 0,4 e poi il risultato per 3. Il calcolo per il 2012: $1500 \times 0,4 \times 2,7 = 16,20$. Questo è l'aumento mensile, che va moltiplicato per 13 mensilità per ottenere l'aumento annuale, pari quindi a 210,6 euro; * per il 2013: $1500 \times 0,4 \times 3 = 18,20$ moltiplicando per 13 mensilità si ottiene 447,2 euro di aumento annuale. A questo punto bisogna

calcolare le quote 2014 e 2015, e qui la situazione si complica ulteriormente perché, come detto, bisogna applicare il 20% all'aumento spettante nei due anni precedenti. Quindi, innanzitutto bisogna quantificare la base imponibile su cui applicare le percentuali di perequazione 2014 e 2015 (rispettivamente, 1,1 e 0,2%, sul 95% dell'imponibile). Per calcolarla, bisogna sommare ai 1500 euro iniziali il 20% dell'aumento dei due anni precedenti. Questa l'operazione precisa:

imponibile 2012: $1500 \times (1 + 0,2 \times 0,4 \times 2,7) = 1.503,24$;

imponibile 2013: $1503,24 \times (1 + 0,2 \times 0,4 \times 3) = 1.506,85$.

Quest'ultima cifra è l'imponibile su cui si applicano le **percentuali di perequazione** 2014 e 2015. Quindi:

* **per il 2014:** $1.506,85 \times (1 + 0,95 \times 1,1\%) = 1.522,60$;

* **per il 2015:** $1.522,60 \times (1 + 0,95 \times 0,2\%) = 1.525,49$.

Queste sono le due somme concernenti la pensione che spetta con le nuove regole. Bisogna però considerare che negli anni 2014 e 2015 le pensioni si siano rivalutate, quindi in pratica a queste cifre va sottratto quanto già riconosciuto, ottenendo l'esatto aumento mensile spettante per il 2014 e 2015:

* **per il 2014:** l'assegno rivalutato con le regole pre-decreto pensioni era pari a 1.515,68 il mese. Quindi, la differenza ($1.522,60 - 1.515,68$) è pari a 6,92, che è l'aumento mensile. Moltiplicato per 13, fa **89,96**, che è l'aumento annuale 2014;

* **per il 2015:** l'assegno rivalutato con le precedenti regole era di 1.518,56 euro il mese, la differenza ($1.525,49 - 1.518,56$) è pari a 6,93 euro, che è l'aumento mensile 2015. In questo caso, poiché l'una tantum è pagato il primo agosto, va moltiplicato per 7, con gli assegni seguenti relativi al 2015 ci sarà l'aumento mensile. Dunque, l'aumento 2015 che confluirà nell'assegno del primo agosto è pari a 48,51 euro. Per ottenere la somma totale dell'una tantum di agosto si sommano ora le rivalutazioni così calcolate sui quattro anni esaminati: $210,6 + 447,2 + 89,96 + 48,51 = 796,27$ euro. Quindi, per concludere, su una pensione che nel 2012 era a 1500 euro, l'una tantum è di 796,27: significa che l'assegno dell'1 agosto sarà pari a 2314,83 euro ($1.518,56$ incassati in luglio + 796,27). Poi, da agosto a dicembre, l'assegno diventerà pari a 1.525,49 euro applicando l'aumento mensile di 6,93 euro ai 1518,56 euro incassati nei primi sette mesi 2015.

Aumento dal 2016

Come detto, in questo caso si applica il 50% dell'aumento 2012 e 2013. In pratica, si sostituisce il 50% al 20% applicato per il 2014 e 2015. I coefficienti di perequazione 2015 e 2016 sono rispettivamente 0,2 e 0,4%. L'esempio di calcolo, sempre sull'assegno da 1500 euro;

* per il 2012: $1.500 \times (1 + 0,5 \times 0,4 \times 2,7\%) = 1.508,1$;

* per il 2013: $1.508,1 \times (1 + 0,5 \times 0,4 \times 3\%) = 1.517,15$;

* per il 2014: $1.517,15 \times (1 + 0,95 \times 1,1\%) = 1.533$;

* per il 2015: $1.533 \times (1 + 0,95 \times 0,2\%) = 1.535,91$;

* per il 2016: $1.535,91 \times (1 + 0,95 \times 0,4\%) = 1.541,75$

Questo è l'assegno mensile spettante dal primo gennaio 2016.

Quanto detto si applica a tutti i trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni per i lavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima, ai fondi integrativi e aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 449/1997. Attenzione: chi percepisce più di una pensione, deve fare il calcolo sulla somma degli assegni (non su ogni singola pensione). Agli arretrati concernenti il 2012, 2013 e 2014 si applica la tassazione separata IRPEF (articolo 17 DPR 917/1986), mentre alla parte concernente il 2015 si applica la tassazione ordinaria.

COLF e BADANTI – Ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici la consegna del prospetto paga del mese precedente, entro lunedì 5 Ottobre e dal 1° al 10 stesso mese il pagamento “ MAV “del terzo trimestre.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com , alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara